

# ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	00610880379
Numero Rea	BO 361761
P.I.	00610880379
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.658.419	7.547.905
Totale crediti	11.658.419	7.547.905
IV - Disponibilità liquide	975.874	3.717.435
Totale attivo circolante (C)	12.634.293	11.265.340
D) Ratei e risconti	1.898	4.800
Totale attivo	12.636.191	11.270.140
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
IV - Riserva legale	5.105	5.105
VI - Altre riserve	(4.228)	876
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(72.724)	(179.504)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	93.325	106.780
Totale patrimonio netto	141.478	53.257
B) Fondi per rischi e oneri	230.116	647.120
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.264.597	10.569.763
Totale debiti	12.264.597	10.569.763
Totale passivo	12.636.191	11.270.140

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	350.439	338.792
Totale altri ricavi e proventi	350.439	338.792
Totale valore della produzione	350.439	338.792
<b>B) Costi della produzione</b>		
7) per servizi	187.185	153.538
12) accantonamenti per rischi	61.849	-
14) oneri diversi di gestione	8.238	80.499
Totale costi della produzione	257.272	234.037
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	93.167	104.755
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.437	3.707
Totale proventi diversi dai precedenti	1.437	3.707
Totale altri proventi finanziari	1.437	3.707
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.279	1.682
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.279	1.682
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	158	2.025
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	93.325	106.780
21) Utile (perdita) dell'esercizio	93.325	106.780

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2016.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio di euro 93.325,31.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2016, è il terzo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2015:

### **ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009**

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663, per gli anni 2008-2009, per il quale ATC ha conferito mandato nuovamente all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna.

In merito alla predetta vicenda riguardante la Corte dei Conti, risulta a suo tempo accantonato un fondo rischi pari ad Euro 360.750 più che sufficiente a coprire il debito da riversare al Comune di Bologna in seguito alla condanna di cui sopra nonché le relative spese legali. Non si sono verificate pertanto le condizioni per l'applicazione dell'accordo risultante nella Relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo nell'esercizio 2012, nonché dal liquidatore in quelle seguenti, e cioè che i rischi derivanti dalle predette vicende risultavano mitigati dalle previsioni dell'atto di scissione del ramo trasporti a favore di società beneficiaria di nuova costituzione (TPER) con effetti dal 1° febbraio 2012, che di seguito si riportano integralmente:

*"Per quanto concerne, invece, gli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna nei confronti di "ATC", come individuati nel Progetto, data la necessità di individuare un meccanismo il quale consenta da un lato, di tutelare l'interesse degli attuali soci FER a non subire un pregiudizio economico nell'eventualità che le contestazioni della Guardia di Finanza si traducano in debiti definitivi a carico di ATC che ha gestito il ramo sosta e rispetto alla quale essi erano del tutto estranei (e più precisamente, nel caso in cui la stessa venga escussa secondo il disposto di cui all'art. 2506 quater comma 3 c.c.), e, dall'altro, a tutelare l'interesse degli attuali soci di ATC a non essere costretti ad eseguire, nella predetta eventualità, ripiani perdite o comunque esborsi a qualsiasi altro titolo, nel Progetto è stato previsto un meccanismo che consentirà mediante appositi negozi di trasferimento tra i soci, di rideterminare le partecipazioni complessivamente detenute dalle due originarie compagini sociali delle società partecipanti alla fusione, una volta che la sopravvenienza si sia eventualmente verificata ed abbia raggiunto importi superiori ad una prestabilita soglia di rilevanza. In particolare, preso atto dell'accantonamento di Euro 800.000,00 (ottocentomila) già contabilizzato nel bilancio di ATC SpA dell'esercizio 2010 a fronte del rischio della sopravvenienza in questione che sarà attribuito, per effetto della scissione, alla società scissa titolare dell'attività relativa alla gestione della sosta, quanto alle modalità tecniche con le quali si intende tutelare i sopra esposti interessi, il Progetto di scissioni/fusione: 1) fissa un importo di tolleranza come franchigia ritenuta tollerabile come ordinario rischio di impresa pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila), con la conseguenza che, qualora la società risultante dalla fusione venga escussa,*

*in forza degli accertamenti definitivi di cui sopra, per un importo contenuto nella predetta somma, non si darà luogo al meccanismo infra descritto al punto (2;2) prevede che, ove abbiano a realizzarsi in via definitiva le sopravvenienze passive sopra indicate in modo che esse vadano ad incidere ai sensi dell' art. 2506 quater, terzo comma, c.c. sul valore del patrimonio netto della società ATC Trasporti quale esistente alla data della scissione per somma eccedente la franchigia di cui al punto (1 che precede, i soci, prendendo atto del verificarsi di tale presupposto, provvederanno, entro 90 giorni, a rideterminare il rapporto di cambio definitivo della fusione facendo applicazione dei medesimi criteri e metodi valutativi utilizzati nella determinazione dell'originario rapporto di cambio e sostituendo all'ammontare del patrimonio netto di ATC Trasporti assunto a riferimento alla data della fusione quello rettificato in conseguenza degli effetti su tale patrimonio netto delle sopravvenienze passive sopra indicate".*

### **Contenzioso Tributario in materia di Irap**

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per il periodo d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;
- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.
- 3) Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Si precisa che nei bilanci chiusi al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 e al 31/12/2015 non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche a questo proposito, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra. Inoltre, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti preso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo.

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. Siamo in attesa del relativo avviso di accertamento per provvedere ad avviare il Contenzioso tributario.

In merito al Contenzioso Tributario in materia di Irap cuneo fiscale, bisogna tuttavia precisare che lo stesso ha per oggetto indistintamente il ramo d'azienda trasporti ed il ramo d'azienda sosta, in quanto, ad eccezione dell'accertamento sul 2011, in sede di verifica non è stata fatta distinzione tra le due attività. Per quanto riguarda il soggetto che, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, dovrà farsi eventualmente carico dell'imposta IRAP relativa al ramo trasporti, si è già ampiamente riferito precedentemente nella presente Relazione.

Mentre, per quanto riguarda il ramo sosta, si vuole in questa sede evidenziare che, sulla base di precisi accordi con il Comune di Bologna, il cosiddetto "conto della sosta" doveva chiudersi a pareggio, pertanto l'eventuale sopravvenienza passiva risultante dall'accertamento IRAP si ritiene possa essere riaddebitata al Comune di Bologna.

A tale proposito il socio Comune di Bologna, tenuto conto delle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti per la gestione del servizio sosta affidato ad ATC, sostiene che, nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bologna vigente (a seguito di modifica del precedente contratto) dal 1/1/2009, possano essere addebitate al Comune stesso solo la maggiore IRAP accertata relativa al ramo sosta relativa agli esercizi 2009 e seguenti con esclusione delle sanzioni. Non sarebbe pertanto riconosciuta l'Irap ramo sosta eventualmente dovuta relativa agli anni 2007 e 2008, oltre alle sanzioni applicate su tutti gli anni. Tralasciando in questa sede le perplessità dello scrivente circa il mancato riconoscimento da parte del Comune di Bologna delle sanzioni relative agli anni 2009, 2010 e 2011, si evidenzia la piena convinzione sostenuta dai legali delle valide ragioni espresse nel contenzioso in materia di accertamento IRAP ramo sosta. Prudenzialmente tuttavia, è stato accantonato un "Fondo rischi contenzioso IRAP" di Euro 61.849 quantificato per la quota non riconosciuta dal Comune di Bologna in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicate nell'atto di citazione contro Tper.

#### **Accertamento indebita deduzione di ammortamenti anno 2011**

Si segnala che l'Avviso di accertamento notificato in data 24 maggio 2016 ed avente ad oggetto l'indebita deduzione di ammortamenti per un importo definito in € 1.409.384,09 (*Norme violate: art. 109 del TUIR; art. 5 del d.lgs. n. 446/1997*) è stato chiuso mediante Accertamento con Adesione con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e definizione delle imposte a carico di Tper.

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si segnala quanto segue:

1. In data 6 ottobre 2016, è stata notificata istanza di sgravio parziale in autotutela relativa alla cartella di pagamento Mod. 770 2013 anno d'imposta 2012. È in corso una pratica di sgravio per il residuo pari ad Euro 127.335 sulla base della documentazione relativa alla tassazione sostitutiva dei premi corrisposti ai dipendenti che ci dovrà essere fornita dalla società Tper titolare del contratto di Service amministrativo con ATC.
2. In data 15 febbraio 2017 è stata presentata istanza di annullamento in merito alle risultanze del controllo automatizzato relativo al Modello Unico 2014 per Euro 486.287,95 (dato da imposta per Euro 410.547, e dalle correlate sanzioni di Euro 41.054,70 ed interessi di Euro 34.686,25). A tale proposito l'AE in data 28 febbraio 2017 precisa che essendo trascorsi i 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità, la posizione non è al momento lavorabile perché è in corso di estrazione il ruolo. Pertanto si è in attesa della notifica della Cartella esattoriale.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti, sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale, e della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari anche se supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato a proposito del Contenzioso Tributario Irap. Per la precisione, il rischio di credito e di liquidità, sono dovuti all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù dell' Atto di citazione di cui sopra e comunque non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia. Mentre per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso, non è possibile ipotizzare una data presunta.

### **Criteri di formazione**

#### **Redazione del bilancio**

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

#### **Principi di redazione del bilancio**

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

#### **Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio**

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

### **Criteri di valutazione**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

**Altre informazioni****Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

**Operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### **Attivo circolante**

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.925.692 diminuito rispetto al 2015 di Euro 1.231, per effetto delle perdite su crediti accertate nell'esercizio 2016.

Si precisa che i crediti sono così composti:

- Clienti e fatture da emettere per Euro 245.247;
- Crediti V/altri per Euro 10.083.911 comprensivo:
  1. di un credito verso Tper per Euro 8.665.086 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo incrementatosi per Euro 3.792.138 nel 2016;
  2. di un credito di Euro 55.893 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
- Crediti v/Fornitori per Euro 56.472;
- Crediti tributari per Euro 3.198.478, voce composta dal credito IVA per Euro 139.586, Credito Verso Erario per rimborso Ires su Irap per Euro 1.904.352 (oggetto di pignoramento da parte di Equitalia), Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 571.565, Crediti diversi verso erario di euro 582.975.

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### **Patrimonio netto**

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione " per Euro 4.229 che risulta quale contropartita del conto " Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

### **Fondi per rischi e oneri**

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	647.120	66.955	-	-	483.959	230.116	417.004-	64-
<b>Totale</b>	<b>647.120</b>	<b>66.955</b>	-	-	<b>483.959</b>	<b>230.116</b>	<b>417.004-</b>	<b>64-</b>

## Altri fondi

Il "Fondo cause di lavoro", stanziato in caso di soccombenza nelle cause in essere con dipendenti e dimessi, si decrementa per i pagamenti fatti nel 2016 pari ad Euro 45.195. Detto Fondo accoglie anche una stima delle spese legali e degli altri costi che dovranno essere sostenuti per le singole fattispecie.

Il "Fondo spese legali" a copertura dei rischi connessi con vertenze con terzi si decrementa per i pagamenti fatti nel 2016 pari ad Euro 2.713.

Resta invariato il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS".

Il "Fondo indagini in corso", costituito a fronte della prudenziale valutazione delle passività potenzialmente emergenti dalle indagini in corso da parte della Corte dei Conti nell'ambito della gestione della sosta, in seguito a Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma di cui sopra, si decrementa per Euro 239.379 con contropartita il Debito V/Comune di Bologna, per Euro 42.643 per spese legali e per la differenza di Euro 78.728 a sopravvenienza attiva.

Nel 2016 è stato iscritto il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota a carico della società.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso società di Revisione, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 88.130 nel 2015 si è decrementato di Euro 75.298 in relazione ad oneri sostenuti nel corso del 2016 e si è incrementato per nuovi costi relativi alle cause in corso accertati nel 2016, pari ad Euro 5.106.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio nonché il dettaglio dei Fondi risultanti dal bilancio 2015 per un corretto raffronto.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
	dettaglio altri Fondi bilancio 2015	-
	Fondo cause di lavoro non deducibile	130.914
	Fondo spese legali	2.885
	Fondo indagini in corso	360.751
	Fondo solidarietà contr. inps	64.439
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	88.130
	<b>Totale</b>	<b>647.119</b>
	dettaglio altri Fondi bilancio 2016	-
	Fondo cause di lavoro non deducibile	85.719
	Fondo indagini in corso	0
	Fondo spese legali	171
	Fondo solidarietà contr. Inps	64.439
	Fondo rischi contenzioso IRAP	61.849
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	17.937
	<b>Totale</b>	<b>230.116</b>

## Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Nel Passivo sono presenti debiti assistiti da pegni su crediti presso Unicredit Banca e BPER, per rapporti a garanzia per rilascio delle fidejussioni a favore dell'Agenzia delle Entrate in merito al contenzioso Cuneo fiscale IRAP, come meglio dettagliato nel seguito

Tra i debiti figura il debito verso controllanti il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14. Tale debito è diminuito nel corso del 2016 in seguito alla contestuale liquidazione da parte del Comune di Bologna della quota di contributo Ministeriale CAR Sharing di Euro 189.519, mediante riduzione di pari importo del credito vantato. La medesima voce si è incrementata in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti per Euro 239.379. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 6.413.554 e del debito v/Tper per Euro 4.158.152. Si precisa che il debito Verso Erario per il contenzioso IRAP è stato aggiornato per Euro 3.908.441 in relazione ai nuovi importi affidati ad Equitalia e da questa notificati e diminuito per Euro 2.367.835 in seguito ai pignoramenti ed escussioni operate da Equitalia .

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

### **Valore della produzione**

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro 75.298. A questi si aggiunge il contributo ministeriale relativo all'attività di Car Sharing liquidato nel 2016 per Euro 189.519, lo storno della quota Fondo rischi indagini in corso esuberante per Euro 78.728 e sopravvenienze attive diverse per Euro 6.892.

### **Costi della produzione**

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

### **Proventi e oneri finanziari**

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

### **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

### **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio in quanto non dovute sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

### **Dati sull'occupazione**

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

Nel seguente prospetto sono espone le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	<b>Amministratori</b>	<b>Sindaci</b>
<b>Compensi</b>	14.000	17.500

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di liquidazione per Euro 14.000

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Tuttavia, si ritiene utile evidenziare che, a fronte di due depositi a garanzia presso la banca Unicredit e la BPER, sono state rilasciate due fidejussioni per un totale di Euro 2.006.786 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia Romagna, in seguito alla richiesta cautelare di sospensione degli avvisi di accertamento IRAP 2007/2010 e 2011. Entrambe sono state escusse da Equitalia con rivalsa delle Banche sui conti correnti vincolati a Garanzia, la prima presso Unicredit nell'esercizio 2016 per Euro 1.500.000,00 mentre la seconda presso BPER nel 2017 per Euro 489.955.

Si precisa inoltre che, in seguito alle esecuzioni promosse da Equitalia risultano pignorate le disponibilità liquide di conto corrente e postali per Euro 397.016

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

### **Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

## **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

## **Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 93.325,31:

euro 72.724,27 a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo;

euro 20.601,04 a nuovo.

## **Nota integrativa, parte finale**

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

ATC spa in liquidazione

Bologna 20 marzo 2017

Il Liquidatore

Dott Paolo Diegoli

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

## **ATC S.p.A. in liquidazione**

Sede in Bologna (BO) - Via Rubbiani n. 5

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

Iscritta con Codice Fiscale 00610880379 nel Registro delle Imprese di Bologna

*Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile*

Signori Azionisti della ATC S.P.A. in liquidazione,

1. Avendo la Società conferito l'incarico del controllo legale dei conti ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144), prevedendo lo statuto che il controllo contabile sia attribuito al Collegio Sindacale o ad una Società di Revisione / Revisore Esterno, l'attività di controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs 39/2010, è stata svolta dalla Società di Revisione incaricata dall'assemblea degli Azionisti del 30 giugno 2014.
2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
3. In particolare:
  - Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dai colloqui con i revisori e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  - Nel corso dell'esercizio, abbiamo partecipato ad incontri con il liquidatore ed istituzioni locali, alle Assemblee dei Soci, nonché abbiamo ottenuto informazioni sia sul generale andamento della gestione sia sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società; tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
4. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.
5. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
7. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ATC S.p.A. in liquidazione non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge, fatta esclusione per l'asseverazione dei saldi patrimoniali in essere al 31 dicembre 2016 con i Soci Pubblici richiesta dalla normativa vigente.
8. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

*pm*

9. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la Società di Revisione, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società e della relazione del liquidatore sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali, ovvero alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza e per le quali non vi sono osservazioni da formulare.
10. Il Collegio Sindacale rileva che la bozza del bilancio intermedio di liquidazione presentata dal liquidatore, redatta ai sensi dell'art. 2490, co. 4 del codice civile e nel rispetto di quanto indicato dal principio contabile di riferimento OIC n. 5, evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 93.325.

Il Collegio richiama quanto riportato nella relazione al bilancio del 2014 in merito alla cessione del ramo sosta ed attività accessorie a TPER S.p.A, perfezionata in data 5 maggio 2014 a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi della sosta alla stessa TPER.

Successivamente, in data 30 giugno 2014 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore il dottor Paolo Diegoli che ha assunto pieni poteri con decorrenza 2 luglio 2014.

Il bilancio sottoposto al nostro esame rappresenta pertanto il terzo successivo alla messa in liquidazione della società ed è stato redatto in conformità all'art. 2490, comma 4 del Codice Civile, ed a quanto interpretato ed indicato nel principio contabile OIC n.5. Si precisa pertanto che il liquidatore ha correttamente adottato, nel rispetto peraltro dell'art. 2426 del Codice Civile, criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione dei valori numerari/poste patrimoniali evidenziati nel bilancio 2016.

Il conto economico 2016, rileva il Collegio, include l'ulteriore tranche, contabilizzata per cassa, dei contributi pubblici sul car-sharing riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e liquidata dal Comune di Bologna.

## **Aspetti di rilievo del bilancio di ATC S.p.A in liquidazione**

### **11.1 - Il Contenzioso IRAP**

Il collegio sindacale nel rinviare alle precedenti relazioni al bilancio 2013, 2014 e 2015, richiama:

a) i contenuti ed i risultati compiutamente commentati dal liquidatore in merito al contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate di Bologna, relativamente alla determinazione dell'IRAP, con specifico riferimento al calcolo del cosiddetto "cuneo fiscale" del settore trasporti, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;

b) la notifica del 9 marzo 2015 ad ATC - ed a TPER S.p.A., a seguito di ulteriore verifica fiscale sull'esercizio 2011, di un avviso di accertamento, sempre riguardante l'applicazione dell'agevolazione del cuneo fiscale, avverso il quale la Società promuoveva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna; tale ricorso veniva respinto con sentenza CTP del 19 febbraio 2016 e la suddetta sentenza, in data 18 maggio 2016, veniva successivamente impugnata in Commissione Tributaria Regionale con istanza di sospensione di efficacia della stessa; il ricorso in appello veniva peraltro rigettato in data 15 luglio 2016;

c) la notifica, in data 27 ottobre 2016, di un ulteriore processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui seguiva e si concludeva il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Anche in questo caso le violazioni ed i rilievi contestati riferiscono all'applicazione del cuneo fiscale ai fini IRAP e, pertanto, la società resta in attesa di notifica del relativo avviso di accertamento.

Per i contenziosi tributari di cui sopra, i sindaci rilevano che mentre il contenzioso di cui al punto a) è riferito in modo indistinto al settore trasporti e sosta, i contenziosi tributari di cui ai punti b) e

c) sono riferiti in modo distinto anche al settore sosta e separatamente notificati anche a TPER S.p.A.

Il Collegio rileva infine che, a seguito, della negativa evoluzione del contenzioso tributario di cui al punto a), Equitalia ha disposto il pignoramento della liquidità di ATC, con escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati presso le banche e dei crediti tributari a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per complessivi circa Euro 5.151 mila.

Con riguardo a tali contenziosi tributari, il collegio premette e ricorda che i rilievi dell'Agenzia delle Entrate si basano sull'assunto che le agevolazioni del cuneo fiscale non si applicano alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dei trasporti, ecc..

Tale posizione, come sostenuto dai legali della Società, appare contestabile per diverse ragioni ed, in particolare, per il fatto che ATC non solo non operava in regime di concessione, in virtù del "contratto di servizi" sottoscritto con il Comune di Bologna, ma anche perché ad ATC non era riferibile alcuna "tariffa sensibile", né il ticket di viaggio teneva in considerazione, nella sua determinazione, il costo fiscale dell'IRAP.

I sindaci concordano peraltro con la Società che, nella denegata ipotesi di definitiva soccombenza di ATC, gli importi contestati (inclusi sanzioni ed interessi) riferibili al settore trasporto, in applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 del contratto di scissione ATC-TPER del 2012, sarebbero di esclusiva competenza e pertinenza di TPER S.p.A.. Tale interpretazione è confermata e sostenuta da autorevoli pareri *pro veritate* che gli amministratori prima, nel 2013 (Professor Acquarone di Genova), ed il liquidatore dopo, nel 2015 (Professor Nanni dello Studio Galgano di Bologna), hanno richiesto al fine di supportare i trattamenti contabili relativi ai rapporti patrimoniali ed economici in essere tra ATC e TPER disciplinati nei bilanci ATC, già a partire dal 2012.

Pertanto, il collegio ha sempre concordato sulla definizione e contabilizzazione dei rapporti patrimoniali creditori e debitori in essere con TPER adottati dagli amministratori e dal liquidatore, in applicazione del suddetto articolo 10, il quale regola in modo inequivocabile il trattamento delle sopravvenienze attive e passive di "ramo", determinandone pertanto le potenziali passività ed attività, rispettivamente a carico e a favore di TPER. In altre parole, il trattamento contabile adottato dal liquidatore, ampiamente commentato in nota integrativa anche negli aspetti numerari, nonché già assunto dai precedenti amministratori e supportato dagli autorevoli pareri legali -ed indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni e dei motivi che hanno condotto la Società a promuovere ricorso in Cassazione-, riflette la previsione dell'art. 10 del suddetto atto di scissione in merito all'inequivocabile identificazione dell'effettivo e principale titolare del contenzioso.

Con particolare riferimento ai rapporti con TPER S.p.A, il collegio prende atto che la stessa TPER ha formalmente comunicato una propria diversa interpretazione circa le reciproche obbligazioni scaturenti dall'atto di scissione. Conseguentemente, tenuto conto dell'attuale stadio dei contenziosi e della sua evoluzione, con particolare riferimento al contenzioso relativo agli anni 2007-2010, nonché dei pignoramenti eseguiti da Equitalia sulle disponibilità di ATC, il Collegio condivide l'azione legale intrapresa dal liquidatore nei confronti di TPER, citata in giudizio con atto del 24 febbraio 2017 per il riconoscimento delle proprie ragioni e spettanze.

In merito, invece, ai rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate sull'inapplicabilità delle agevolazioni del cuneo fiscale al costo dei dipendenti del settore sosta, che come dichiarato anche dai legali interpellati, sono assolutamente contestabili, il liquidatore ha stimato l'incidenza del valore accertato della sosta sul valore totale accertato per il contenzioso 2007-2010 in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicata nell'atto di citazione contro Tper S.p.A.. Il liquidatore, inoltre, ha ricordato in nota integrativa che, sulla base delle norme di riferimento in materia di servizi pubblici gestiti che prevedono, in relazione alle effettive risultanze gestionali dell'attività sociale di riferimento, conguagli positivi/negativi sul canone da riconoscere all'Ente Affidante -nel caso di ATC S.p.A. in liquidazione il Comune di Bologna- la sopravvenienza passiva a

carico di ATC, nell'eventuale soccombenza dei contenziosi, sarebbe oggetto di compensazione con le posizioni creditorie in essere nei confronti del Comune di Bologna.

Tenuto conto peraltro di quanto successivamente asserito dal Comune di Bologna, in relazione ai regimi contrattuali vigenti con l'Ente affidatario nel periodo 2007-2012, tale compensazione riguarderebbe l'eventuale Irap dei periodi successivi al 2008 e escluderebbe in toto le sanzioni.

A parere dello scrivente collegio, l'intera questione si presenta particolarmente difficile da valutare nel complesso, poiché:

- in primis, le ragioni di ATC di ritenere totalmente infondate le pretese dell'Amministrazione Finanziaria sono state sostenute e confortate in modo reiterato dai legali interpellati e pertanto non vi sono motivi per non sostenere il riconoscimento nel merito dei ricorsi promossi da ATC, con particolare riferimento al ramo sosta;
- in subordine, e solo nel caso di eventuale soccombenza in tale contenzioso, resterebbe ragionevolmente comunque garantita la capacità di ATC S.p.A. in liquidazione di coprire tutte le passività.

A parere dello scrivente Collegio risulta, quindi, prematuro in questa sede l'approfondimento o meno di quanto asserito dal Comune di Bologna, soprattutto in tema di riconoscimento di sanzioni.

In merito all'intera vicenda di tali contenziosi tributari, il Collegio ha vigilato sulla corretta prosecuzione delle attività di liquidazione, monitorando in particolare l'insorgenza di eventuali problematiche finanziarie legate al pagamento dei creditori sociali.

Peraltro, il Collegio fa presente che l'evoluzione del contenzioso legale con TPER S.p.A., con esiti al momento assolutamente non prevedibili, possa in futuro influenzare significativamente il proprio parere sull'evoluzione della liquidazione.

#### 11.2 – Il Contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti

Ai fini di una migliore comprensione dell'evoluzione del contenzioso in oggetto, il Collegio ritiene opportuno rinviare a quanto riportato nelle precedenti relazioni al bilancio e, in particolare, a quanto già descritto nelle relazioni al bilancio 2013, 2014 e 2015.

Alla data di redazione della presente relazione, il Collegio rileva che in data 4 novembre 2016 la Corte dei Conti con sentenza n. 636/2016, in parziale accoglimento, ha rideterminato il debito dell'Agente Contabile nei confronti del Comune di Bologna in circa Euro 239 mila. Tenuto conto del fondo rischi iscritto a bilancio per un importo eccedente la definizione patrimoniale in sentenza, il bilancio 2016 evidenzia a conto economico, tra gli altri ricavi, una sopravvenienza attiva.

Il collegio, come evidenziato in nota integrativa dal liquidatore, rileva quindi che non si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle norme contenute negli accordi statuiti tra ATC S.p.A. (società scissa) e TPER S.p.A. (già Atc Trasporti Spa, società beneficiaria) nell'atto di scissione -con efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2012-, regolamentante l'operazione straordinaria di scissione.

#### 11.3 - Altri fondi rischi

Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sono inoltre compiutamente illustrati la natura e le stime degli altri accantonamenti ai fondi rischi, in particolare quelli di natura giuslavoristica. Il Collegio in merito non ritiene di dover formulare osservazioni rispetto a quanto già commentato dal liquidatore.

#### 11.4 – Accertamento indebita deduzione ammortamenti anno 2011

In merito a quanto riportato nella nostra relazione al bilancio 2015, ovvero alla notifica ad ATC S.p.A. in liquidazione, datata 24 maggio 2016, dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2011 per indebita deduzione di ammortamenti "autobus" e "filobus" per l'importo complessivo di Euro 2.909.408, il collegio rileva che il contenzioso è stato definito mediante Accertamento con Adesione con la direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e riconoscimento delle imposte definite a carico di TPER.

#### 11.5 – Eventi successivi

I sindaci rilevano tra gli eventi successivi:

- a) il contenzioso legale avviato nei confronti di TPER in data 24 febbraio 2017 per il riconoscimento delle proprie spettanze nell'ambito del citato art. 10 del contratto di scissione ATC-TPER del 2012;
  - b) la presentazione, in data 15 febbraio 2017, dell'Istanza di annullamento delle risultanze del controllo automatizzato del Modello Unico 2014 di circa Euro 487 mila, incluse sanzioni per circa Euro 41 mila ed interessi per circa Euro 35 mila. Per il decorso dei termini sulla comunicazione di irregolarità, ATC, come commentato dal liquidatore, è in attesa di notifica della cartella esattoriale.
12. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione, fatte salve le considerazioni esposte al paragrafo precedente 11.
13. Il Collegio Sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione, attraverso colloqui telefonici, nel corso delle quali, oltre a quanto sopra illustrato, non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; nel corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili.
14. La Società di Revisione ha emesso la propria relazione sul bilancio ATC S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010, in data 11 aprile 2017; la stessa Società qualifica le rilevanti condizioni di incertezza legate ai contenziosi fiscali quali pregiudizievoli dell'espressione del proprio giudizio professionale sul bilancio ATC 2016; pertanto nella propria dichiarazione di "impossibilità di esprimere un giudizio" sul suddetto bilancio, la società di revisione dichiara di non aver acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

#### 15. – Considerazioni conclusive

Il Collegio rileva che:

- a. Il patrimonio della Società permane ad oggi positivo;
- b. Il buon esito delle operazioni di liquidazione della società rimangono subordinate alle aspettative di generare i flussi di cassa conseguenti al realizzo delle poste attive iscritte in bilancio; tali voci dell'attivo patrimoniale appaiono alla data di redazione della presente relazione ragionevolmente sufficienti ed adeguate ad assolvere tutte le obbligazioni sociali di ATC S.p.A. in liquidazione, fatte salve le considerazioni di cui al successivo punto d);
- c. Alla data di redazione della presente relazione prudentemente si può affermare che non sussistono particolari criticità finanziarie tali da far ipotizzare evoluzioni di significativa insolvenza in capo ad ATC S.p.A. in liquidazione, fermo restando quanto riportato dal liquidatore nella sua relazione relativamente al prudente comportamento di sospensione dei pagamenti volto a garantire il rispetto dell'ordine dei privilegi di legge, che potrebbero

diversamente assumere rilevanza nel caso di negativa evoluzione del contenzioso fiscale e legale per le responsabilità in capo a TPER S.p.A

- d. Ove le incertezze legate ai contenziosi fiscali e legale con TPER in essere dovessero evolversi negativamente e ripercuotersi quindi anche sulle operazioni di liquidazione di ATC S.p.A in liquidazione, eventuali ulteriori costi ed obbligazioni, derivanti da eventuali soccombenze della società, al momento non prevedibili ed assolutamente incerte, potrebbero diversamente dare spazio a ulteriori contraddittori e contenziosi.

Tutto ciò premesso, i Sindaci, considerata la significatività dell'incertezza sui contenziosi fiscali, nonché l'imprevedibilità dell'esito del contenzioso legale avviato contro TPER, già rilevata dallo scrivente al precedente punto d) e al paragrafo 11.1, tenuto conto di quanto illustrato al precedente punto c) e quanto argomentato sui rapporti contrattuali vigenti con il Comune di Bologna, tenuto conto altresì delle limitazioni previste dalla normativa pubblica in materia di soccorso finanziario, condividono quanto argomentato dalla Società di revisione sull'assenza di elementi necessari e sufficienti per formulare previsioni ragionevolmente certe sull'evoluzione della liquidazione.

Tuttavia, alla data di redazione della presente relazione, il Collegio ritiene che, ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio ATC per l'esercizio 2016, vada positivamente valutato il comportamento composto di collaborazione dei creditori sociali che continuano a dimostrare la loro disponibilità nell'attesa degli sviluppi dei contenziosi tributari e legali in essere. A parere dello scrivente Collegio, quindi, la condizione di equilibrio precario in cui si è venuta a trovare la Società è da ritenersi ragionevolmente preferibile all'avvio di un'eventuale procedura concorsuale che sarebbe molto probabilmente meno soddisfacente per i creditori sociali.

Pertanto, il Collegio Sindacale, nel ribadire la propria attenta vigilanza sull'evoluzione dei contenziosi tributari e legali e sulla tempestività dei provvedimenti eventualmente da adottare a tutela dei creditori sociali, invita i Soci a tenere conto nel proprio processo decisionale delle osservazioni contenute nella presente relazione, non formulando obiezioni, per quanto di propria competenza, in merito alle proposte di deliberazione presentate dal Liquidatore.

Bologna, 13 aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE


Presidente

  
(Dott. ssa Marina Marino)

Sindaco Effettivo

  
(Rag. Lucio Furlani)

Sindaco Effettivo

  
(Dottor Stefano Gianotti)

**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE  
ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39**

All'Assemblea degli Azionisti di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

**Relazione sul bilancio intermedio di liquidazione**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

*Responsabilità del liquidatore per il bilancio intermedio di liquidazione*

Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

*Responsabilità della società di revisione*

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio intermedio di liquidazione. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio intermedio di liquidazione dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal liquidatore, nonché la valutazione della presentazione del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Ad integrazione di quanto sopra, poiché per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio ed

**TREVOR S.r.l.**

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139- 38121 TRENTO - TEL. 0461/828492 - FAX 0461/829808 - e-mail: trevor.tn@trevor.it

ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 - 00191 ROMA - TEL. 06/3290936 - FAX 06/36382032 - e-mail: trevor.rm@trevor.it

MILANO - VIA LAZZARETTO, 19 - 20124 MILANO - TEL. 02/67078859 - FAX. 02/66719295 - e-mail: trevor.mi@trevor.it

C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO

esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali sopravvenienze, nello svolgimento del nostro incarico abbiamo fatto riferimento ai criteri di liquidazione adottati dal liquidatore nelle circostanze ed illustrati nella nota integrativa. Il suddetto esame non consente di escludere che i soci siano richiesti dal liquidatore di effettuare proporzionalmente ulteriori versamenti per il pagamento dei debiti sociali. Tale accertamento costituisce potere esclusivo del liquidatore e pertanto il mandato conferitoci esula da tale valutazione.

#### *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*

Come esposto nella Nota integrativa che accompagna il bilancio dell'esercizio 2016, in esercizi scorsi sono pervenuti da parte dell'Agenzia delle Entrate Avvisi di accertamento riguardanti il ricorso al "cuneo fiscale" nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRAP da parte di ATC S.p.A. negli esercizi compresi tra il 2007 ed il 2010. L'esito dei ricorsi ha visto, rispettivamente nel corso dell'esercizio 2014 per il Primo Grado di giudizio, e nel corso del 2015 per il Secondo Grado di giudizio, la società soccombere. Nel corso del 2015 è stato ricevuto un ulteriore Avviso di accertamento, sempre riguardante l'applicazione del "cuneo fiscale" ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, ma relativamente all'esercizio 2011. Anche contro tale Avviso di accertamento è stato proposto ricorso rigettato in primo grado ed ora al grado successivo di giudizio.

Gli Amministratori avevano valutato l'opportunità di iscrivere, già nel loro Rendiconto della gestione riferito al periodo 1 gennaio, 1 luglio 2014, da un lato il debito nei confronti dell'Erario e, contestualmente dall'altro, un credito nei confronti di TPER S.p.A., società beneficiaria della scissione effettuata nel 2012, da esigere nel caso di soccombenza anche nell'ultimo grado di giudizio, peraltro attualmente non definito, così come espressamente previsto dall'atto di scissione. Nella circostanza gli Amministratori avevano acquisito autorevoli pareri che supportavano la loro interpretazione dell'atto di scissione sopra richiamato. Il Liquidatore ha mantenuto nei bilanci successivi, e quindi anche in quello intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016, tale impostazione contabile, limitatamente agli Avvisi di accertamento ricevuti per i periodi compresi tra il 2007 ed il 2011, e nella Nota integrativa che accompagna il terzo bilancio intermedio di liquidazione, riferisce che "nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non competeva ad ATC S.p.A., ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della Riscossione sono stati contabilizzati nei debiti/crediti".

Pur essendo la posizione del Liquidatore di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE condivisibile in linea di principio rispetto alle asserite obbligazioni della società beneficiaria della scissione, va rilevato come quest'ultima abbia invece formalmente comunicato una propria diversa interpretazione circa le reciproche obbligazioni scaturenti dall'atto di scissione, con la conseguenza che, nel caso di soccombenza definitiva di ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE nel giudizio tributario, potrebbe emergere con la società beneficiaria della scissione un ulteriore contenzioso per il riconoscimento del credito le cui risultanze non sono attualmente prevedibili.

Quale ulteriore fonte di incertezza sul futuro della società, il Liquidatore informa inoltre che, nel corso dell'esercizio 2016, si è concluso un controllo fiscale relativo agli esercizi dal 2012 al 2014 che ha evidenziato violazioni e rilievi analoghi a quelli degli esercizi precedenti sopra descritti. Riferisce altresì di essere in attesa del relativo avviso di accertamento per provvedere ad avviare il Contenzioso tributario.

*Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016.

TREVOR S.r.l.



Paolo Foss  
Socio

Trento, 11 aprile 2017